

REGOLAMENTO

“Concessione di un assegno economico agli indigenti da impegnare in attività di volontariato finalizzate all’integrazione e socializzazione a supporto dell’attività svolta dal personale addetto ad alcuni servizi pubblici”

Approvato con delibera di C.C. n.74 del 28/10/2010

Modificato per ultimo con delibera di C.C. n. 48 del 20/12/2011

REGOLAMENTO

Concessione di un assegno economico agli indigenti da impegnare in attività di volontariato finalizzate all'integrazione e socializzazione, a supporto dell'attività svolta dal personale addetto ad alcuni servizi pubblici.

L'Amministrazione Comunale con il presente Regolamento intende attivare un servizio che persegue un duplice obiettivo, da un lato garantire un reddito minimo alle famiglie bisognose e dall'altro quello di favorirne l'integrazione e migliorare le proprie condizioni personali e sociali.

A tale scopo sarà concesso ai soggetti richiedenti, aventi diritto, un assegno economico mensile, impegnandoli in attività di volontariato finalizzate all'integrazione e socializzazione, rese a supporto dell'attività svolta dal personale comunale addetto ad alcuni servizi meglio specificati nel presente regolamento.

Art. 1

Destinatari del servizio/beneficiari

I destinatari del servizio sono i cittadini residenti nel comune di Gibellina da oltre un anno, che per cause non dipendenti dalla loro volontà, versano in particolare stato di indigenza economica e disagio sociale. Si considerano indigenti ai sensi dell' L.R. 22/86 le persone che hanno un reddito al di sotto del minimo vitale di cui al D.P. Reg. del 28/05/1987. Oltre al reddito del richiedente va preso in considerazione anche quello delle persone obbligate per Legge al rispettivo mantenimento di cui all'art. 433 del Codice Civile (coniuge, figli legittimati, naturali, adottivi, genitori e in loro mancanza ascendenti prossimi anche naturali, adottandi, generi nuore, suoceri e suocere, germani). Per quanto concerne i soggetti con disagio sociale, priorità verrà data a coloro che hanno un procedimento penale in corso per il quale l'inserimento nel servizio potrebbe permettere la fuoriuscita dal precedente percorso di vita.

Per ogni nucleo familiare potrà essere inserito un solo componente.

Art. 2

Soggetti esenti

Ai richiedenti che, dopo l'accertamento dello stato di indigenza, per condizioni fisiche non saranno ritenuti idonei allo svolgimento dell'attività di volontariato verrà corrisposto il contributo economico previsto dalla L.R. 22/86.

Art. 3

Sostituzione del richiedente

Nel caso in cui il beneficiario, dopo l'inserimento nel servizio menzionato, per sopraggiunte motivazioni, perda l'idoneità allo svolgimento dell'attività, lo stesso potrà essere sostituito da un familiare che disponga dell'adeguata idoneità.

Art. 4

Esclusione dal beneficio

Coloro che in stato di bisogno rifiutano l'inserimento nel servizio di volontariato senza motivata giustificazione, non hanno diritto, unitamente al nucleo familiare di appartenenza, all'assistenza economica.

Art. 5

Esclusione dal servizio

L'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento potrà sospendere il beneficiario dall'inserimento nel servizio per il venir meno dei requisiti che ne avevano determinato l'ammissione, oppure a seguito di comprovato inadempimento da parte di quest'ultimo.

Detta sospensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate le evenienze di cui sopra.

Art. 6

Entità del contributo /Modalità di attuazione

Ad ogni assistito verrà erogato un contributo mensile di € 300,00. Tale contributo può subire delle variazioni in difetto per le motivazioni meglio specificate all'art. 10 del presente regolamento.

In base al fabbisogno familiare, rilevato dall'indagine socio-economica svolta dall'Assistente Sociale, il beneficiario potrà essere inserito nel servizio nella tipologia temporanea o continuativa.

Nella forma temporanea, il beneficiario verrà impegnato nel servizio di volontariato per un massimo di 3 mesi nell'arco dell'anno, mentre nella forma continuativa per tutto l'arco dell'anno. In quest'ultima ipotesi verrà svolta una revisione semestrale, al fine di verificarne la sussistenza dei requisiti.

Art. 7

Tipologia delle attività

L'attività di volontariato finalizzata all'integrazione e socializzazione verrà prestata a supporto del personale comunale addetto alla tipologia di servizi tra quelle in appresso riportate:

- Manutenzione e pulizia degli edifici pubblici;

- Giardinaggio e cura del verde pubblico;
- Ogni richiedente, potrà fare richiesta di inserimento per una sola tipologia.
- Per ogni tipologia verrà redatta un'apposita graduatoria.

L'Amministrazione comunale, sentito il parere degli uffici competenti, si riserva la possibilità di ampliare i campi di intervento del presente Regolamento.

Art. 8

Tipologia del rapporto di lavoro

Il beneficiario è inserito in un servizio di natura socio-assistenziale, finalizzata ad aiutarlo nel sostentamento personale e del proprio nucleo ad incrementare la formazione lavorativa ed a favorirne l'inserimento nel tessuto sociale. Pertanto la prestazione di volontariato dallo stesso svolta non può considerarsi come lavoro e non costituisce rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato e a tempo determinato.

Per ciascuno utente è prevista un'assicurazione contro gli infortuni e rischi diversi (RCT) e sarà dotato dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.), previsti dal D. Lgs. 81/2008.

Art. 9

Organizzazione logistica

L'organizzazione logistica dell'attività di volontariato svolta dal beneficiario è demandata al Responsabile dell' Area di competenza di cui all'art. 7.

Il Responsabile dell'Area di competenza, unitamente al beneficiario, stabilisce ogni mese l'obiettivo da raggiungere, l'arco di tempo in cui dovrà essere raggiunto e il luogo dove dovrà essere effettuato.

Il volontariato potrà essere impegnato comunque per un massimo di cinque giorni la settimana e di 50 ore mensili.

Art. 10

Attività di controllo

L'inosservanza da parte del beneficiario di quanto concordato con il Responsabile dell'Area, comporterà una riduzione del contributo economico mensile erogato. La riduzione sarà calcolata in base alle giornate e/o ore di assenza dal servizio in proporzione a quelle concordate per raggiungere l'obiettivo.

Il Responsabile dell'area Amministrativa a cui è assegnato il beneficiario produrrà mensilmente all'Ufficio Servizi Sociali un'attestazione, nella quale dovrà essere specificato se il suddetto ha svolto l'attività di volontariato nei modi e nei tempi concordati.

In caso di assenze quindi dovrà essere specificato le giornate e/o ore di assenza unitamente a quelle che doveva svolgere.

Art. 11

Liquidazione del corrispettivo

La liquidazione del contributo sarà effettuata mensilmente dall'ufficio di Ragioneria dopo aver acquisito da parte dell'Ufficio Servizi Sociali la relativa determina di liquidazione.

L'Ufficio Servizi Sociali procederà alla predisposizione della suindicata determina, dopo aver acquisito l'attestazione del Responsabile dell'Area a cui è stato assegnato il beneficiario. Il suddetto passaggio è necessario al fine di quantificare il contributo mensile.

Art. 12

Modalità di presentazione delle istanze

L'istanza dovrà essere presentata c/o l'ufficio servizi sociali, che predisporrà l'apposita modulistica e il bando di partecipazione. Sarà cura dell'ufficio servizi sociali inoltre procedere alla verifica dei requisiti richiesti alla selezione e formulazione delle graduatorie.